

CONVENZIONE

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per il Veneto - codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004 rappresentato dalla dott.ssa Enza Scarpa

E

Struttura pubblica ULSS 5 Polesana, codice fiscale e partita IVA 01013470297 con sede e domicilio fiscale in Rovigo, Viale Tre Martiri, 89, rappresentata dalla dott.ssa Patrizia Simionato nella qualità di Direttore Generale.

PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

l'articolo 2, comma 2, dell'accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo";

in data 28/07/2020 l'INAIL e la Regione Veneto hanno stipulato una convenzione con la quale hanno individuato le strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività ed accreditamento istituzionale per la branca 56 (Medicina Fisica e Riabilitazione), con le quali l'INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;

l'Azienda ULSS 5 Polesana è inclusa nell'elenco allegato alla convenzione di cui sopra, in quanto in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di accreditamento istituzionale per la branca 56 (Medicina Fisica e Riabilitazione) ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di

cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

Art. 3

Modalità di erogazione delle prestazioni presso strutture pubbliche

L'Azienda ULSS 5 Polesana assume l'obbligo di erogare nei confronti dei soggetti in stato di inabilità temporanea assoluta:

- visita fisiatrica in regime di libera professione intramoenia aziendale, con onere a carico INAIL secondo la tariffa di cui all'allegato 1
- le prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale
- le prestazioni integrative (extra LEA) alle condizioni di cui al nomenclatore allegato alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante.

La inabilità temporanea per causa INAIL, tenuto conto della importanza del rapido recupero del lavoratore, viene assimilata ad una priorità B, ex art. 38 legge regionale n. 30/2016 e DGR n. 600 del 13 luglio 2007 e s.m.i., salvo i casi in cui il medico prescrivente ritenga, per motivi clinici, di dover posticipare l'inizio della prestazione riabilitativa. Qualsiasi tipo di priorità dovrà essere accompagnata dalla dizione in chiaro "INAIL".

L'Azienda ULSS 5 Polesana si impegna ad effettuare la visita fisiatrica, necessaria per la predisposizione del progetto riabilitativo, in ragione della patologia di cui è affetto l'infortunato, e comunque entro 10 gg. dalla presentazione dell'impegnativa dell'INAIL.

L'INAIL approva il progetto riabilitativo con emissione di impegnativa per le cure extra LEA.

L'Azienda ULSS 5 Polesana si impegna, in caso di priorità B, ad erogare le prestazioni non oltre 10 gg dalla data di ricezione dell'autorizzazione dell'INAIL.

L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo (prestazioni LEA e prestazioni integrative extra LEA) per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura.

Qualora i sanitari dell'Azienda ULSS 5 Polesana ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

I flussi operativi verranno disegnati dall'INAIL e concordati con la singola struttura pubblica.

Art. 4

Corrispettivi delle prestazioni rese

Per le prestazioni integrative "extra LEA" l'Azienda ULSS 5 Polesana non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate tali prestazioni, emetterà fattura per singolo assistito a carico dell'INAIL, con analitica indicazione delle causali.

Ai sensi del D.M. n.55 del 3 aprile 2013 – L.n.244 del 24 dicembre 2007, art. 1 commi da 209 a 213, la fattura dovrà essere redatta in forma elettronica e trasmessa per il tramite del sistema di interscambio.

Contestualmente alla fattura, la Struttura si farà carico di far pervenire, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Sede Inail di riferimento, la copia dell'impegnativa e la copia del diario delle prestazioni controfirmata dall'assistito. L'Istituto, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'Azienda ULSS 5 Polesana entro 60 giorni dalla ricezione, tramite girofondi a mezzo Contabilità Speciale sul conto di T.U. dell'Azienda ULSS 5 Polesana presso Banca d'Italia indicato in fattura.

L'Azienda ULSS 5 Polesana si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione. Per le prestazioni incluse nei LEA la remunerazione avverrà nell'ambito della mobilità sanitaria con addebito alle Aziende Ulss di provenienza degli assistiti, nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale.

Art.5

Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione esclusivamente per finalità di cui alla convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal Regolamento europeo 679/2016.

L'Azienda ULSS 5 Polesana in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'INAIL, dei quali dati gli incaricati della struttura vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 n.2, lettere da "a" a "h" del GDPR.

La struttura assicura che il personale di cui si avvale per la convezione rispetti degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa in materia di privacy, ivi inclusi quelli di cui all'art 29 GDPR.

Art.6

Codice di comportamento e Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza

L'Azienda ULSS 5 Polesana si impegna a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di corruzione, nonché al Piano triennale per la

prevenzione della corruzione e la trasparenza e al Codice di comportamento dell'Istituto, pubblicati sul sito istituzionale, consapevole che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopracitata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art.7

Salute e sicurezza sul lavoro

L'Azienda ULSS 5 Polesana si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.8

Responsabilità e manleva

L'Azienda ULSS 5 Polesana si obbliga a manlevare e tenere indenne l'INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi, tra i quali si ricomprende anche l'assicurato Inail che potrebbe subire un danno durante l'esecuzione delle prestazioni rese, per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della Struttura stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche eseguite da parte di terzi.

Art.9

Durata

La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art.10

Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo all' Azienda ULSS 5 Polesana, del requisito della regolarità contributiva, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione, dell'accreditamento e di tutti gli altri requisiti richiesti per la stipula del presente atto nonché in caso di contestata e reiterata irregolare esecuzione.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art.11

Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art.12

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.

per l'INAIL
Dott.ssa Enza Scarpa
firmato digitalmente

per la Struttura pubblica
Dott.ssa Patrizia Simionato
firmato digitalmente

Luogo/data

ELENCO L.I.A.

PRESTAZIONI RIABILITATIVE L.I.A.	DURATA	TARIFFA EURO A SEDUTA
VISITA FISIATRICA (a carico INAIL solo c/o strutture pubbliche)		40
ELETTROTERAPIA ANTALGICA * (TENS - *INTERFERENZIALI)	20 minuti	10
ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA (Idrochinesiterapia individuale)	30 minuti	20
GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA		10
IDROMASSOTERAPIA	15 minuti	10
IONOFORESI		10
IPERtermia	15 minuti	15
LASERTERAPIA ANTALGICA *	10 minuti	10
LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA (H.I.L.T.)	15 minuti	18
MASSOTERAPIA DISTRETTUALE (a tratto)	15 minuti	15
ONDE D'URTO FOCALIZZATE (eseguite dal medico) (massimo tre sedute)		70 (210)
PRESSOTERAPIA (meccanica)	30 minuti	20
TECARTERAPIA MANUALE-AUTOMATICA (capacitiva e resistiva)	30 minuti	30
TRAZIONE VERTEBRALE MECCANICA	20 minuti	15
ULTRASUONO TERAPIA *	10 minuti	10

* se non rientranti nei LEA in funzione delle condizioni di erogabilità della Regione del Veneto

CONDIZIONI DI EROGABILITA'

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1169 del 8 settembre 2015 e s.m.i.

ELETTROTERAPIA ANTALGICA	rientrano nei LEA alle seguenti condizioni: 1) è prescrivibile un solo ciclo all'anno 2) la prestazione deve essere rilasciata esclusivamente da specialista fisiatra così come previsto dalla DGR n. 1169/2015, dalla DGR n. n. 1903 del 23 dicembre 2015 e dal Decreto della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria (ora Direzione Programmazione Sanitaria – LEA) n. 1 del 14 gennaio 2016
LASERTERAPIA ANTALGICA	
ULTRASUONO TERAPIA	